



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 102/19

Lussemburgo, 29 luglio 2019

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-418/18 P
Puppinck e a. / Commissione

Secondo l'avvocato generale Bobek, correttamente il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione di non presentare una proposta legislativa nell'ambito dell'iniziativa dei cittadini europei «Uno di noi»

Secondo il Trattato sull'Unione europea¹, i cittadini dell'Unione, purché in numero di almeno un milione, provenienti da almeno un quarto degli Stati membri, possono assumere l'iniziativa di invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a proporre al legislatore dell'Unione di adottare un atto giuridico ai fini dell'attuazione dei trattati («iniziativa dei cittadini europei»; in prosieguo: l'«ICE»). Prima di poter iniziare a raccogliere il numero di firme necessario, gli organizzatori dell'iniziativa devono farla registrare presso la Commissione, che ne esamina in particolare l'oggetto e gli obiettivi.

Il sig. Patrick Grégor Puppinck e altre sei persone (in prosieguo: i «ricorrenti») costituiscono il comitato dei cittadini dell'iniziativa dei cittadini europei denominata «Uno di noi» (o «One of us»), registrata presso la Commissione nel 2012. L'obiettivo di tale iniziativa è di vietare e porre fine al finanziamento, da parte dell'Unione, delle attività che implicano la distruzione di embrioni umani, ivi compreso il finanziamento diretto o indiretto dell'aborto. Dopo la sua registrazione, l'iniziativa ha raccolto il milione di firme necessario prima di essere ufficialmente presentata alla Commissione all'inizio del 2014. Il 28 maggio 2014 la Commissione ha dichiarato in una comunicazione² che non intendeva intraprendere alcuna azione.

Non soddisfatti della comunicazione della Commissione, gli autori dell'iniziativa hanno chiesto l'annullamento di detta comunicazione dinanzi al Tribunale. Nella sua sentenza³, il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, che il ricorso era irricevibile nei limiti in cui era stato proposto dal soggetto denominato «European Citizens' Initiative One of Us», lasciando impregiudicata la ricevibilità del medesimo ricorso nei limiti in cui era stato proposto anche dalle sette persone fisiche che formano il comitato dei cittadini dell'ICE. In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato che la comunicazione costituiva un atto impugnabile con ricorso di annullamento. Infine, esso ha respinto i cinque motivi di annullamento dedotti dagli appellanti e il ricorso.

Con la presente impugnazione, i ricorrenti chiedono alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale e la comunicazione. A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente interpretato l'articolo 11, paragrafo 4, TUE nonché il regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini europei⁴, ha erroneamente analizzato la comunicazione, ha applicato un erroneo livello di controllo, ha erroneamente valutato la motivazione contenuta nella comunicazione e, da ultimo, ha erroneamente qualificato l'obiettivo dell'ICE controversa.

Nelle conclusioni odierne, l'avvocato generale Michal Bobek rileva che la presente causa è la prima causa dinanzi alla Corte relativa al seguito dato dalla Commissione in ipotesi di «ICE andata a buon fine» e che l'iniziativa «Uno di noi» è una delle quattro sole ICE che, ad oggi, hanno

¹ Articolo 11, paragrafo 4, TUE.

² COM(2014) 355 finale.

³ Causa [T-561/14](#), One of Us e a. contro Commissione (vedasi [comunicato stampa n. 52/18](#)).

⁴ Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU 2011, L 65, pag. 1).

raccolto il numero di firme necessario. L'avvocato generale ritiene che da tale causa emergano due importanti questioni di principio: in primo luogo, se la Commissione sia tenuta a presentare un'effettiva proposta legislativa a fronte di un'ICE andata a buon fine e, in secondo luogo, quale livello di controllo giurisdizionale debba essere applicato nell'esaminare la posizione adottata dalla Commissione in seguito a un'ICE andata a buon fine.

L'avvocato generale esamina, poi, ciascuno dei cinque motivi d'impugnazione. Egli propone alla Corte di respingere il primo motivo d'impugnazione, vertente su un'erronea interpretazione del Trattato e del regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini, in quanto infondato. Egli ritiene che gli argomenti dei ricorrenti a tal riguardo non siano sostenuti né dalla formulazione e dalla genesi delle rilevanti disposizioni, né da una interpretazione sistematica e contestuale del meccanismo dell'ICE all'interno del processo decisionale interistituzionale, e neanche dagli obiettivi (adeguatamente individuati) e dalle finalità dell'ICE.

In tale contesto, l'avvocato generale afferma che la formulazione delle disposizioni di diritto dell'Unione europea rilevanti, così come la genesi di tali disposizioni, indicano in modo chiaro che **l'ICE non è stata né concepita né elaborata in modo da imporre a carico della Commissione un obbligo di adottare la proposta richiesta**. Lo stesso discende anche dal contesto sistematico e istituzionale in cui l'ICE si colloca. Egli osserva che l'interpretazione proposta dai ricorrenti pregiudicherebbe l'equilibrio legislativo istituzionale. Essa implicherebbe che a un'ICE sostenuta da un gruppo di più di un milione di cittadini sarebbe riconosciuto un potere di iniziativa che supererebbe quello del Parlamento europeo, che è eletto democraticamente in modo diretto, nonché quello del Consiglio, che è legittimato anch'esso democraticamente, seppur in modo indiretto. In sostanza, sarebbe riconosciuto maggior peso a una frazione (rumorosa) di cittadini europei che alle due istituzioni dell'Unione europea che, direttamente e indirettamente, sono legittimate da (potenzialmente) tutti i cittadini europei.

Per quanto riguarda il valore aggiunto dell'ICE nella sua attuale concezione istituzionale così come stabilita nel TUE e nel regolamento ICE, l'avvocato generale rileva che **è evidente che l'ICE rappresenti molto più di una strizzata d'occhio puramente simbolica alla democrazia partecipativa. Essa costituisce uno strumento istituzionale volto a far emergere questioni politiche che interessano un gruppo di cittadini**. Essa conferisce visibilità a questioni di interesse per cittadini che potrebbero non far ancora parte dell'agenda delle istituzioni o addirittura di quella dei gruppi politici rappresentati nel Parlamento europeo. Essa consente di avere direttamente accesso all'istituzione che, nel sistema istituzionale sui generis proprio dell'Unione europea, detiene il potere di iniziativa legislativa. Inoltre, essa vincola tale istituzione, ossia la Commissione, a prendere effettivamente in considerazione e a esaminare le proposte di un'ICE andata a buon fine, nonché a farlo in modo trasparente e soggetto al controllo dell'opinione pubblica.

Nel proporre il rigetto del secondo motivo d'impugnazione sia respinto, l'avvocato generale Bobek rileva che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la comunicazione della Commissione rispetta i requisiti stabiliti nel regolamento ICE nel presentare le sue conclusioni in un modo tale da consentire di comprendere la natura giuridica e politica delle considerazioni in essa contenute.

Il terzo motivo d'impugnazione solleva la questione fondamentale del livello di controllo al quale i giudici dell'Unione dovrebbero sottoporre una comunicazione contenente la decisione della Commissione sul seguito da dare a un'ICE andata a buon fine. Nella presente causa l'avvocato generale rileva che, in generale, in settori in cui il potere discrezionale della Commissione è molto ampio, come riscontrato con riferimento al primo motivo d'impugnazione, il relativo controllo giurisdizionale è limitato. Un controllo giurisdizionale limitato è necessario a fronte dell'ampiezza politica del potere di iniziativa della Commissione, nella quale è intrinseca la necessità trovare un equilibrio tra interessi divergenti e di selezionare opzioni politiche. Siffatta ampiezza discende altresì dalla natura politica della valutazione che costituisce il nucleo della comunicazione della Commissione in merito alla questione se dare o meno seguito, e in quale modo, a un'ICE andata a buon fine, in quanto rientrante nel suo potere di iniziativa. **Gli organi giurisdizionali dell'Unione non possono sostituire la valutazione politica della Commissione sulla quale poggia la sua decisione di avviare il processo decisionale esercitando il suo potere di iniziativa**.

L'avvocato generale Bobek propone altresì di respingere i motivi di impugnazione quarto e quinto vertenti, rispettivamente, su errori manifesti di valutazione e su un'asserita erronea qualificazione dell'ICE.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106